



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1219**

Prot. n. 03/12

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Sostituzione della deliberazione n. 2148 del 29 agosto 2008 concernente "criteri e modalità per l'addestramento dei cani e lo svolgimento delle gare con i medesimi" (articolo 37, comma 3, della L.P. n. 24/1991 e s.m.). Sostituzione dell'allegato A per modifica del numero massimo annuale delle gare con regolamento ENCI e dei termini e delle modalità di comunicazione delle gare al Servizio Foreste e fauna.

Il giorno **15 Giugno 2012** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICE PRESIDENTE

ALBERTO PACHER

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

LORENZO DELLAI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

L'articolo 105, comma 2 della L.P. n. 1/2002 ha modificato l'articolo 37, comma 3 della L.P. n. 24/1991. E' stato consentito l'addestramento di cani e lo svolgimento di gare con cani in zone diverse da quelle istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) della medesima legge provinciale. La condizione è che ciò avvenga nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta provinciale al solo fine di assicurare la tutela della fauna selvatica.

La Giunta Provinciale ha deliberato una prima volta (deliberazione n. 1140 del 16 maggio 2003) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività di addestramento di cani e delle gare con i medesimi in zone diverse da quelle istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) della L.P. n. 24/1991. Successivamente detti criteri sono stati modificati con la deliberazione n. 2148 del 29 agosto 2008 che ha sostituito la precedente.

Ora si ritiene opportuno procedere alla modifica del testo dell'allegato A relativamente a due aspetti.

In primo luogo, il Circolo cinofilo roveretano con due note, la prima ricevuta lo scorso 16 dicembre e la seconda ricevuta lo scorso 6 febbraio, chiede che sia modificato il numero massimo di tre prove di lavoro dei cani da ferma con regolamento dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) perchè considerato troppo limitato, portandolo a undici. Il Servizio Foreste e fauna, con lettera di risposta del 17 febbraio (prot. n. 98691), svolgeva alcune considerazioni sull'opportunità di aumentare il numero di gare a cinque. Una successiva lettera dell'ENCI (ricevuta lo scorso 21 marzo) forniva ulteriori elementi a supporto della richiesta di poter svolgere undici gare.

La disciplina vigente prevede che le gare dei cani da ferma possono essere svolte:

- tutto l'anno nelle aree di addestramento autorizzate poste a quota inferiore a 1300 m di quota, aree che devono essere collocate in ambiti di scarso pregio faunistico e avere una superficie compresa tra 20 e 100 ettari;
- dal 15 agosto alla prima domenica di settembre nelle aree di addestramento autorizzate poste a quota superiore a 1300 m di quota, aree che devono anch'esse essere collocate in ambiti di scarso pregio faunistico e avere una superficie compresa tra 20 e 100 ettari;
- in aree diverse da quelle dei punti precedenti, in numero massimo di cinque all'anno quando organizzate da Circoli e Associazioni aventi sede in provincia di Trento;
- senza le limitazioni previste per le altre, in numero massimo di tre "prove di lavoro" all'anno, su selvaggina naturale, quando promosse da delegazioni ENCI della provincia e svolte secondo il regolamento ENCI.

•

Negli ultimi anni, come documentato dalla lettera dell'ENCI, la richiesta da parte di Circoli ed Associazioni, tra cui l'ENCI stesso, è cresciuta nel tempo e giustifica la richiesta di aumentare il loro numero. Tuttavia, l'eventuale aumento deve essere valutato alla luce dell'esigenza di tutelare la fauna selvatica dal disturbo che le gare stesse possono arrecare. Per questo si è ritenuto:

- di accogliere solo in parte la richiesta del Circolo cinofilo roveretano, portando il numero delle "prove di lavoro" dei cani da ferma su selvaggina

naturale, promosse da delegazioni ENCI della provincia e svolte secondo il regolamento ENCI, da tre a otto all'anno;

- di definire meglio la procedura per la parte relativa alle valutazioni condotte dal Servizio Foreste e fauna prima dello svolgimento della gara. In particolare, si è ritenuto opportuno individuare in venti giorni il termine per la comunicazione al Servizio Foreste e fauna sia delle gare del punto 1.3 che del punto 1.4., modificando rispettivamente il precedente termine di cinque giorni e la dizione “*con congruo anticipo*”. Questo per garantire al Servizio Foreste e fauna un lasso di tempo sufficiente per l'accertamento della compatibilità delle gare con la tutela della fauna selvatica e la successiva comunicazione del nulla osta ai richiedenti.

•

Per analogia, si ritiene opportuno prevedere anche per i cani segugi da lepre che le limitazioni previste al punto 2.3 per le gare non trovino applicazione per le prove di lavoro con regolamento ENCI promosse dalle delegazioni ENCI della provincia di Trento e per le attività di preparazione ad esse strettamente connesse. Per queste gare, si ritiene opportuno fissare un numero massimo di cinque prove all'anno per l'intero territorio provinciale, previa verifica da parte del Servizio Foreste e fauna della compatibilità delle medesime con la tutela della fauna selvatica. A tal fine gli organizzatori danno comunicazione della gara al Servizio Foreste e fauna almeno venti giorni prima del suo svolgimento. La comunicazione deve essere indirizzata anche alla riserva comunale di caccia territorialmente interessata, qualora l'iniziativa si svolga all'interno del suo territorio.

Per uniformare le scadenze, anche per l'addestramento e gare di altri cani, esclusi gli addestramenti dei cani da traccia abilitati, di cui al punto 3.1, gli organizzatori sono tenuti a comunicare lo svolgimento della gara o delle attività al Servizio Foreste e fauna almeno venti giorni prima dello svolgimento della gara o delle attività medesime

In secondo luogo, si è ritenuto opportuno procedere ad una riorganizzazione del testo, eliminando l'ultimo capoverso dell'allegato A, paragrafo “Modalità”, e inserendo il suo contenuto nei punti del testo a cui si riferisce. Infatti, detto capoverso contiene le modalità e i termini di comunicazione al Servizio Foreste e fauna dei diversi tipi di gara previsti in delibera. Lo spostamento vuole rendere il testo più comprensibile e di più facile lettura, riportando distintamente per ogni tipo di gara le modalità e i termini di comunicazione specifici.

Nel dettaglio, le modifiche apportate al testo dell'allegato A sono le seguenti:

- al punto 1.3 è aggiunta la frase: “*A tal fine gli organizzatori danno comunicazione della gara al Servizio Foreste e fauna almeno venti giorni prima del suo svolgimento. La comunicazione deve essere indirizzata anche alla riserva comunale di caccia territorialmente interessata, qualora l'iniziativa si svolga all'interno del suo territorio.*”;
- al punto 1.4 la frase “*E' ammesso un numero massimo di tre prove all'anno.*” è sostituita da “*E' ammesso un numero massimo di otto prove all'anno per l'intero territorio provinciale, previa verifica da parte del Servizio Foreste e fauna della compatibilità delle medesime con la tutela della fauna selvatica.*”;

- al punto 1.4 l'ultima frase *“Di tali prove deve essere data comunicazione con congruo anticipo al Servizio Foreste e fauna per le valutazioni di merito al fine di assicurare la tutela della fauna selvatica.”* è sostituita da *“A tal fine gli organizzatori danno comunicazione della gara al Servizio Foreste e fauna almeno venti giorni prima del suo svolgimento. La comunicazione deve essere indirizzata anche alla riserva comunale di caccia territorialmente interessata, qualora l’iniziativa si svolga all’interno del suo territorio.”*;
- al punto 2.3 sono aggiunte le frasi: *“Le limitazioni di cui sopra non trovano applicazione per le prove di lavoro con regolamento ENCI promosse dalle delegazioni ENCI della provincia di Trento e per le attività di preparazione ad esse strettamente connesse. E’ ammesso un numero massimo di cinque prove all’anno per l’intero territorio provinciale, previa verifica da parte del Servizio Foreste e fauna della compatibilità delle medesime con la tutela della fauna selvatica”* e *“Gli organizzatori danno comunicazione della gara al Servizio Foreste e fauna almeno venti giorni prima del suo svolgimento. La comunicazione deve essere indirizzata anche alla riserva comunale di caccia territorialmente interessata, qualora l’iniziativa si svolga all’interno del suo territorio.”*;
- al punto 3.1 è aggiunta la frase *“Gli organizzatori delle gare, esclusi gli addestramenti dei cani da traccia abilitati, comunicano lo svolgimento della gara o delle attività al Servizio Foreste e fauna almeno venti giorni prima dello svolgimento della gara o delle attività medesime. La comunicazione deve essere indirizzata anche alla riserva comunale di caccia territorialmente interessata, qualora l’iniziativa si svolga all’interno del suo territorio.”*;
- al paragrafo finale denominato *“Modalità”* è eliminata l'ultima frase *“Gli organizzatori delle gare di cui ai punti 1.3 e 2.3, nonché gli organizzatori degli addestramenti e delle gare di cui al punto 3, esclusi gli addestramenti dei cani da traccia abilitati, comunicano lo svolgimento della gara o delle attività al Servizio Foreste e fauna e alla sezione comunale cacciatori territorialmente interessata, qualora tali iniziative rientrino all’interno dei territori di competenza delle sezioni stesse, almeno cinque giorni prima dello svolgimento della gara o delle attività medesime.”*.
-

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la L.P. n. 24/1991 ed in particolare l'articolo 37, comma 3 della medesima, come da ultimo modificato dall'articolo 105 della L.P. n. 1/2002;
- vista la propria deliberazione n. 2148 di data 29 agosto 2008;
- visti gli altri atti citati in premessa;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera

1. di approvare i nuovi criteri e modalità per l'addestramento dei cani e lo svolgimento delle gare con i medesimi in zone diverse da quelle istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) della l.p. n.24/1991, contenuti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

MSC